



AZIENDA
ACQUA POTABILE
PARADISO

AAP - PARADISO

**REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA DI ACQUA
POTABILE**

Indice dei contenuti

TITOLO I

DEFINIZIONI	1
Abbonato	1
Titolare dell'allacciamento	1
Utente	1
Acqua potabile	1
AAPP	1
Condotte principali	1
Condotte di distribuzione	1
Condotte di allacciamento	1
Dorsale	1
Installazione interna	1
Contatore	1
Idrante	1
SSIGA	1
Rivenditore	1

TITOLO II

BASI GIURIDICHE	2
Art. 1 : Basi giuridiche	2
Art. 2 : Costituzione	2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Art. 3 : Oggetto	2

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 4 : Organi dell'Azienda	3
Art. 5 : Competenze del Consiglio Comunale	3
Art. 6 : Competenze del Municipio	3
Art. 7 : Commissione di Revisione	4
Art. 8 : Compiti della Direzione	4
Art. 9 : Contabilità dell'Azienda	4
Art. 9bis : Proventi	4

DELIMITAZIONE GEOGRAFICA	5
Art. 10 : Zona di distribuzione	5
COMPITI DELL'AZIENDA	5
Art. 11 : Compiti	5
Art. 12 : Deleghe	5
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	6
Art. 13 : Rete	6
Art. 14 : Costruzione	6
Art. 15 : Idranti	6
Art. 16 : Azionamento di idranti e saracinesche	6
TITOLO IV	
ALLACCIAMENTI	7
Art. 17 : Domanda di allacciamento	7
Art. 18 : Rifiuto dell'allacciamento	7
Art. 19 : Messa in conformità	7
Art. 20 : Modifiche	7
Art. 21 : Tracciato e caratteristiche	7
Art. 22 : Condizioni tecniche	8
Art. 23 : Obblighi del titolare dell'allacciamento	8
Art. 24 : Realizzazione dell'allacciamento	9
Art. 25 : Proprietà dell'allacciamento	9
Art. 26 : Manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento	9
Art. 27 : Messa fuori esercizio	10
TITOLO V	
INSTALLAZIONI INTERNE	10
Art. 28 : Esecuzione	10
Art. 29 : Prescrizioni tecniche e collaudo	10
Art. 30 : Controlli	11
Art. 31 : Manutenzione e trasformazione	11
Art. 32 : Impianti di trattamento dell'acqua	11
Art. 33 : Responsabilità	11
Art. 34 : Doveri di informazione	12
Art. 35 : Pericolo di gelo	12

TITOLO VI

FORMITURA DELL'ACQUA	12
Art. 36 : Principi	12
Art. 37 : Prelievo abusivo	12
Art. 38 : Limitazione della fornitura	13
Art. 39 : Divieto cessione acqua	13
Art. 40 : Obbligo di prelievo	13
Art. 41 : Esclusione di responsabilità	14
Art. 42 : Forniture a enti pubblici	14
Art. 43 : Fornitura temporanea per cantieri	14
Art. 44 : Forniture a piscine e fontane	14
Art. 45 : Disdetta dell'abbonamento	14
Art. 46 : Ripristino dell'abbonamento	15
Art. 47 : Limitazione di portata per installazioni speciali	15
Art. 48 : Forniture speciali soggette ad autorizzazione	15

TITOLO VII

APPARECCHI DI MISURA	15
Art. 49 : Letture	15
Art. 50 : Proprietà e manutenzione	15
Art. 51 : Responsabilità	15
Art. 52 : Ubicazione e posa	16
Art. 53 : Prestazioni tecniche	16
Art. 54 : Sotto – contatori	16
Art. 55 : Contestazioni sulla lettura dei contatori	16
Art. 56 : Disfunzioni	16

TITOLO VIII

ASPETTI FINANZIARI	17
Art. 57 : Autonomia finanziaria	17
Art. 58 : Determinazione delle tasse	17
Art. 59 : Spese per le condotte principali e di distribuzione	17
Art. 60 : Costi di allacciamento	17
Art. 61 : Modalità di pagamento dell'allacciamento	18
Art. 62 : Altri costi	18
Art. 63 : Struttura dei costi	18
Art. 64 : Modalità di pagamento	18
Art. 65 : Cauzioni in generale	19
Art. 66 : Esonero dal versamento della cauzione	19
Art. 67 : Importo della cauzione	19
Art. 68 : Inadempienza	19

Art. 69 : Restituzione della cauzione	19
Art. 70 : Acquisizione della cauzione	19

TITOLO IX

SANZIONI	20
Art. 71 : Infrazioni	20
Art. 72 : Contestazioni	20

TITOLO X

TARIFFE	21
Art. 73 : Tasse di allacciamento	21
Art. 74 : Tasse di utilizzazione	21
Art. 75 : Tassa base	22
Art. 76 : Tassa di consumo	22
Art. 77 : Tassa forfettaria (senza contatore)	22
Art. 78 : Tassa di collaudo	22
Art. 79 : Altre prestazioni	23
Art. 80 : Spese amministrative	23

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE	23
Art. 81 : Entrata in vigore	23
Art. 82 : Norma transitoria	23
Art. 83 : Norme abrogative	23

TITOLO I

Definizioni

Abbonato:	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento:	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente:	consumatore finale;
Acqua potabile:	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale:	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
AAPP:	Azienda Acqua Potabile Paradiso
Condotte principali:	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento:	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale:	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna:	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore:	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante:	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA:	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore:	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Tariffario:	Ordinanza sulle tariffe dell'AAP di Paradiso.

TITOLO II

Basi giuridiche

Art. 1

Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'AAP di Paradiso ed i loro abbonati.

²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

³Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e il tariffario.

Art. 2

Costituzione

¹L'AAPP è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

²Il Municipio amministra l'AAP di Paradiso e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Scopo e campo di applicazione

Art. 3

Oggetto

¹Il presente Regolamento viene applicato a tutti i comprensori di distribuzione dell'AAPP, che ne disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

²L'Azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

³Esso disciplina pure la fornitura di acqua potabile.

TITOLO III

Disposizioni generali

CAPITOLO I

Organi dell'Azienda

Art. 4

Organi
dell'Azienda

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Municipalità
- c) la Commissione di revisione;
- d) la Direzione

Art. 5

Competenze Consiglio
Comunale

Il Consiglio Comunale:

- a) adotta i Regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- c) fissa gli importi minimi e massimi entro i quali il Municipio stabilisce le tariffe e le tasse;
- d) autorizza le spese d'investimento;
- e) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, sono riservate le procedure amministrative.

Art. 6

Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

Inoltre:

- a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;

- c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- d) stabilisce entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento Organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche.

Art. 7

Commissione di Revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 8

Compiti della Direzione

La Direzione dipende direttamente dal Municipio e collabora con esso alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

- a) al regolare funzionamento tecnico e amministrativo;
- b) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento alla costruzione di nuove opere;
- c) preavvisa le tariffe e le tasse;
- d) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.
- e) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- f) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- g) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 9

Contabilità dell'Azienda

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune.

Art. 9bis

Proventi

¹L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.

²L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio

³La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.

Delimitazione geografica

Art. 10

Zona di distribuzione

¹Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione dell'AAP di Paradiso.

²Il perimetro geografico di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del Piano regolatore comunale.

Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica, o di enti in regime di privata.

³Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Compiti dell'Azienda

Art. 11

Compiti

¹L'Azienda distribuisce, con diritto di privata, acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale, alberghiero e industriale nella zona di distribuzione (di cui all'art. 10), secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

³L'Azienda provvede in particolare a:

- a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua;
- c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d) assicurare che l'acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata, riservati in particolare i casi di cui agli art. 36 e art. 38.

Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Art. 12

Deleghe

L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

Impianti di distribuzione

Art. 13

Rete

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 14

Costruzione

¹L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, secondo le specifiche Direttive SSIGA.

²La costruzione, la manutenzione e la sorveglianza della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'AAPP, che ne è l'unica proprietaria, fatti salvi gli idranti di cui all'art. 15.

Art. 15

Idranti

¹Il Comune, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a) definisce, previa consultazione con l'Azienda, la rete degli idranti;
- b) finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
- c) incarica l'Azienda della fornitura e della posa degli idranti.

²L'Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 16

Azionamento di idranti e saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo a quest'ultimi, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda, fatto salvo il primo capoverso.

³È obbligo di tutti gli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionabili, secondo l'art. 71 del presente Regolamento.

TITOLO IV

Allacciamenti

Art. 17

Domanda di allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti, oppure i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'AAP di Paradiso.

Art. 18

Rifiuto di allacciamento

²Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.

L'Azienda può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:

- a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure alle specifiche Direttive della SSIGA;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti;
- c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall'AAPP;
- d) fintanto che all'Azienda non pervengano tutti i moduli debitamente compilati e controfirmati, riservato il principio di proporzionalità;
- e) fintanto che non venga versato l'acconto pari all'80% dell'importo preventivato, riservato il principio di proporzionalità.

Art. 19

Messa in conformità

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 20

Modifiche

Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 21

Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabilite dall'AAPP, tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 22

Condizioni tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²L'AAPP può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più stabili.

³In casi particolari, determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 23

Obblighi del titolare dell'allacciamento

¹Il titolare dell'allacciamento ha i seguenti obblighi:

- a) ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all'installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione;
- b) il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all'installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi, restano riservati gli art. 676 e 691 CCS;
- c) il titolare dell'allacciamento, ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà della Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori;
- d) il titolare dell'allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell'allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull'area sopraccitata, larga m 1.50, non potranno sorgere costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso come, orto, giardino, viale, posteggio, ecc.;
- e) qualora l'allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - la conseguente iscrizione a Registro Fondiario.

²Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

³Restano riservati gli articoli 676, 691, 692 e 742 del CCS.

Art. 24

Realizzazione
dell'allacciamento

¹L'allacciamento fino al contatore, è di regola realizzato dall'AAPP. In casi particolari quest'ultima può delegare l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

²I relativi costi di realizzazione dell'allacciamento sono regolati al Titolo X (Tariffe).

³L'AAPP si riserva il diritto di procedere alla realizzazione dell'allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte, riservato il principio di proporzionalità.

Art. 25

Proprietà dell'allacciamento

¹Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d'interruzione rimangono di proprietà dell'AAPP.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 26

Manutenzione e/o sostituzione
dell'allacciamento

¹L'Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, rispettivamente nel caso la vetustà dell'allacciamento potesse implicare perdite d'acqua a danno dell'AAPP o altri motivi di ordine tecnico.

²Eventuali danni all'allacciamento o perdite d'acqua dovranno essere immediatamente segnalate all'AAPP.

³Di regola il titolare dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento; sono riservati i casi d'urgenza.

⁴Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento.

⁵Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà all'AAPP di interrompere o limitare la fornitura dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 27

Messa fuori esercizio

¹L'azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, per esempio per i seguenti casi:

- a) nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c) in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO V

Installazioni interne

Art. 28

Esecuzione

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Art. 29

Prescrizioni tecniche e collaudo

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall'AAPP.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità.

⁴Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

⁵L'AAPP, o un terzo abilitato da essa, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore e la valvola di ritenuta, conformemente alla domanda di allacciamento, previa verifica dell'esistenza del permesso di abitabilità rilasciato dal Comune.

⁶Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'AAPP si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua o limitarne la fornitura. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

⁷Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 30

Controlli

¹L'AAPP deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare letture e controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'AAPP, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'AAPP può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitarne la fornitura di acqua, previa comunicazione all'abbonato, riservato il principio di proporzionalità.

Art. 31

Manutenzione e trasformazione

¹Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

²Il titolare dell'allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all'art. 29.

³L'AAPP si riserva il diritto di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Se entro il termine fissato l'obbligato non dovesse dar seguito a tale ingiunzione è facoltà dell'AAPP di interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità.

Art. 32

Impianti di trattamento dell'acqua

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

Art. 33

Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento o l'utente, rispondono solidalmente nei confronti dell'AAPP per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o insufficiente sorveglianza e manutenzione alle proprie installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento è solidalmente responsabile per gli atti dei loro inquilini, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 34

Dovere di informazione

¹Il titolare dell'allacciamento è tenuto a notificare all'AAPP danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

²Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle singole responsabilità.

Art. 35

Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono essere messi fuori servizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivare.

TITOLO VI***Fornitura dell'acqua*****Art. 36**

Principi

La fornitura avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore, e se rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'utente si impegna a fare uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 38;
- b) l'azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata;
- c) qualora la pressione non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione;
- d) l'Azienda garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari;
- e) l'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

Art. 37

Prelievo abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda. Resta riservata l'azione penale.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a) posando derivazioni prima del contatore;
- b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d) derivando acqua dalle bocchette delle fontane pubbliche.

Art. 38

Limitazione della fornitura

¹L'azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- a) forza maggiore;
- b) eventi atmosferici straordinari;
- c) carenza d'acqua;
- d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- e) disturbi dell'esercizio (guasti);
- f) qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
- g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda;
- h) mancato pagamento delle fatture della AAPP, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatto salvo una fornitura d'acqua potabile sufficiente al minimo vitale.

²L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo attraverso i mezzi più appropriati.

Art. 39

Divieto cessione acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda, come pure posare derivazioni prima del contatore, nonché aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 40

Obbligo di prelievo

¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

²Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua potabile nel comprensorio di distribuzione.

³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire acqua potabile.

⁴Sono vietati i raccordi fra le reti dell'Azienda e le reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 41

Esclusione di responsabilità

¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'AAPP per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 38 cpv. 1, che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

²Nei casi di limitazione e/o interruzione di erogazione è compito dell'abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivati dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Spetta all'abbonato avvertire tempestivamente l'utente affinché questi agiscano di conseguenza.

Art. 42

Forniture a enti pubblici

L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici. Modalità e condizioni della fornitura saranno definite da un'apposita convenzione, rispettosa del Titolo X (Tariffe).

Art. 43

Fornitura temporanea per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata all'Azienda.

²L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua da idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere munito di contatore, protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 44

Forniture a piscine e fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.

²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

³Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse dovranno essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa standard per vendite al dettaglio e misurata tramite il contatore, già installato. Per conto l'acqua corrente delle fontane, laddove sprovvista di contatore, sarà fatturata con una tariffa forfettaria per punto di prelievo, prevista all'art. 77 del presente Regolamento.

⁵In casi di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine e fontane.

Art. 45

Disdetta dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata, al momento in cui verrà effettuata la lettura del contatore.

I costi derivati dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

²Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore.

³Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo dal titolare dell'allacciamento, comunicando le generalità dell'acquirente.

⁴La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale, o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.

Art. 46

Ripristino dell'abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con almeno tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 47

Limitazione di portata per installazioni speciali

¹L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 48

Forniture speciali soggette ad autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 47 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici.

TITOLO VII

Apparecchi di misura

Art. 49

Letture

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati all'Azienda.

Art. 50

Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e alla revisione regolare.

Art. 51

Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni dal gelo e del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto o di difetti di funzionamento alle

installazioni interne). Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 52

Ubicazione e posa

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento agli addetti dell'Azienda.

Art. 53

Prescrizioni tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d'interruzione (rubinetti). Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.

Art. 54

Sotto - contatori

¹L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le predette prescrizioni tecniche.

²L'azienda ha il diritto ma non l'obbligo di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

Art. 55

Contestazioni sulla lettura dei contatori

¹Qualora l'abbonato esprima dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può richiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura.

³Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivanti dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 56

Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle

verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato di perdite dovute ai difetti dell'impianto interno.

TITOLO VIII

Aspetti finanziari

Art. 57

Autonomia finanziaria

¹L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

- a) taxa di allacciamento;
- b) tasse di utilizzazione;
- c) fatturazione di forniture speciali;
- d) sussidi ufficiali;
- e) altre partecipazioni di terzi;
- f) contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 58

Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell'Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 59

Spese per condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

Art. 60

Costi di allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a) taxa di allacciamento;
- b) oneri di posa delle condotte di allacciamento;
- c) le spese di collaudo.

I relativi importi sono descritti nel tariffario.

²Il debitore dei costi è il titolare dell'allacciamento.

³Ogni nuovo allacciamento e/o l'ampliamento di allacciamenti esistenti sono soggetti al pagamento di una tassa di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti.

⁴La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA.

⁵I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di scavo e pavimentazione / sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica che per quella sull'area privata.

Art. 61

Modalità di pagamento dell'allacciamento

¹L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione dell'allacciamento, le tariffe sono descritte nell'Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi contenuti nel Regolamento.

²A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della fattura di acconto pari all' 80% dell'importo preventivato.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà all'Azienda di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴Al termine dei lavori, il titolare dell'allacciamento dovrà corrispondere l'intera quota sulla base del consuntivo (liquidazione finale), pena la mancata o limitata erogazione d'acqua, riservato il principio di proporzionalità.

Art. 62

Altri costi

I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento saranno fatturati a regia.

Art. 63

Struttura dei costi

L'utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, le cui tariffe vengono specificate al Titolo X (Tariffe).

Art. 64

Modalità di pagamento

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati nell'Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nel presente Regolamento, a partire dalla posa del contatore.

²Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

³Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dall'intimazione.

⁴La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁵Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo del pagamento.

⁶L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito inviato vengono prelevate le relative spese.

⁷L'Azienda ha il diritto di sospendere o ridurre la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 65

Cauzioni in generale

L'Azienda ha facoltà di richiedere una cauzione segnatamente nei seguenti casi:

- a) abbonati notoriamente insolubili o cui sulla solvibilità sussistono dubbi;
- b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.

Art. 66

Esonero dal versamento della cauzione

¹È facoltà della Azienda rinunciare alla richiesta della cauzione allorché il rischio di perdita per l'Azienda è minimo.

Art. 67

Importo della cauzione

¹Di regola l'importo della cauzione corrisponde al previsto consumo semestrale.

La cauzione deve venir versata in contanti, importo sul quale non maturano interessi.

²In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'Azienda procedere ad un adeguamento, rispettivamente ad un aumento, dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.

Art. 68

Inadempienza

Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda, la AAPP può condizionare il corretto ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti.

Art. 69

Restituzione della cauzione

Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell'abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda, previa richiesta scritta da parte dell'abbonato all'Azienda con l'indicazione del conto corrente bancario o postale sul quale versare la cauzione.

Art. 70

Acquisizione della cauzione

Le cauzioni non reclamate passano in proprietà all'Azienda dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con l'abbonato.

TITOLO IX

Sanzioni

Art. 71

Infrazioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.-, secondo l'art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale.

²Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

³L'Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni di cui sopra sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 72

Contestazioni

¹Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate entro trenta giorni.

²Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

³Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio Cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO X

Tariffe

Art. 73

Tasse di allacciamento

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro		Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Ø est. PE	Ø int. ghisa		
Fino a 32		500.-	1'400.-
40		900.-	2'200.-
50		1'300.-	3'300.-
63		2'150.-	5'300.-
75		3'500.-	8'800.-
90		4'500.-	11'000.-
110		6'800.-	16'500.-
125	100	8'700.-	21'500.-
140		11'200.-	26'000.-
160		13'500.-	27'500.-
180	150	17'500.-	44'000.-
200		21'500.-	52'000.-
225		28'500.-	70'000.-
250	200	34'000.-	86'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Art. 74

Tasse di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite lettura del contatore, da una **tassa base** e da una **tassa di consumo** (vedi tabelle **art. 75** e **art. 76**);
- per gli altri casi, da una **tassa forfettaria** (vedi tabella **art. 77**).

²Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle.

³Le tariffe si differenziano in funzione del comprensorio o delle caratteristiche di fornitura dell'acqua potabile:

- a) **SP** = al dettaglio nel comprensorio del Comune di Paradiso;
- b) **SFC** = al dettaglio in tutti gli altri comprensori, fuori dal Comune di Paradiso;
- c) **T** = fornitura temporanea, in tutti i comprensori;
- d) **R** = fornitura a rivenditori all'ingrosso, (AIL SA, altre Aziende);

Art. 75

Tasse base

Tassa base		Consumo misurato tramite contatore			
Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Min.	Mass.
SP / SFC	Al dettaglio	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h/anno	52.-	135.-
T	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore	CHF/m ³ /h/anno	110.-	350.-
R	All'ingrosso a rivenditori	Convenzione	CHF l/s/anno	0.00	1'100.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Art. 76

Tassa di consumo

Tassa di consumo		Consumo misurato tramite contatore		
Tariffa	Fornitura	Unità	Min.	Mass.
SP	Vendita al dettaglio a Paradiso	CHF/m ³	0.40	1.50
SFC	Vendita al dettaglio fuori Comune	CHF/m ³	0.40	1.50
T	Vendita temporanea a Paradiso e fuori Comune	CHF/m ³	0.80	1.50
R	Vendita a rivenditori	CHF/m ³	0.00	1.50

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Art. 77

Tassa forfettaria (senza contatore)

Tassa forfettaria	Consumo misurato a forfait per punto di prelievo (senza contatore)		
Distribuzione	Unità	Min.	Mass.
Fontane	CHF/l/min. annuo	100.-	800.-
Idranti	CHF/annuo	300.-	800.-
Sprinkler	CHF/annuo	100.-	1'000.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

Art. 78

Tassa di collaudo

Tassa di collaudo	A forfait	
Dipendente	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Tecnico / Idraulico	60.-	250.-

Art. 79

Altre prestazioni

¹Le prestazioni svolte dall'Azienda, per il tramite dei suoi dipendenti, sono fatturate al richiedente nella seguente misura:

Dipendente	Importo minimo CHF	Importo massimo CHF
Tecnico	60.-	140.-
Operaio montatore qualificato	40.-	100.-
Operaio non qualificato	35.-	80.-
Segretaria	40.-	100.-
Costi di trasporto forfettizzati per ogni singolo intervento	50.-	110.-
Posa colonna idrante forfettizzata per singolo intervento	300.-	800.-

Nei prezzi esposti l'IVA non è compresa

²La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere.

³La messa a disposizione di inventario è fatturata conformemente alla lista Svizzera dell'inventario nella costruzione SSIC.

Art. 80

Spese amministrative

Le spese generali e costi amministrativi vengono descritti nell'Ordinanza, nel rispetto del limite minimo di CHF 20.- al limite massimo di CHF 100.-.

TITOLO XI***Disposizioni transitorie ed abrogative*****Art. 81**

Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2014, ritenuta la necessaria ratifica della Sezione degli Enti locali.

²Dell'approvazione del seguente regolamento verrà dato avviso all'albo Comunale.

³Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 82

Norma transitoria

La fatturazione della prima emissione successiva all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, viene calcolata sulla scorta delle disposizioni citate nel precedente Regolamento, anticipando la tassa base e quella di consumo riferita al semestre precedente.

Art. 83

Norme abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Organico dell'Azienda Acqua Potabile di Paradiso del 1982 con modifiche del 1993, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile. Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre 2012.

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente
Fiorenza Canetta

Il Segretario
Waldo Pfund

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è esposto all'albo comunale dal 22 aprile 2013 al 6 maggio 2013.

Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. Ettore Vismara

Il Segretario
Waldo Pfund

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali, il 27 marzo 2013.